

ento, in formato cartaceo, **NON** deve essere considerato un documento ufficiale del Sistema di Gestione.

La versione ufficiale, nel corrente stato di revisione, è unicamente quella disponibile in forma elettronica sulla piattaforma aziendale.

Questo documento è riservato; per nessuna ragione può essere diffuso al di fuori di Made in Quality, a meno di autorizzazione esplicita e scritta da parte del Direttore.

# ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL VINO a IG

## IGT COLLINE SAVONESI IGT TERRAZZE DELL'IMPERIESE

**Motivo revisione** Revisione generale

**Approvato da** Federico Tinivella **Firma per**  
(nome cognome) **approvazione** Federico Tinivella

**Data approvazione** 31.03.2021 **Firma per**  
(gg/mm/aaaa) **emissione** Giovanni Minuto

ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. 1 di 25
--	---------------------	---------------------------------	-----------------	--------------

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Scopo e Campo di applicazione .....	3
3. Riferimenti normativi .....	3
4. Definizioni .....	6
5. Accesso al sistema di controllo .....	10
6. RegISTRAZIONI delle operazioni di cantina .....	11
6.1 Piano annuale dei controlli e visite ispettive di sorveglianza .....	13
6.2 Visite ispettive supplementari .....	15
7. Aggiornamento degli elenchi degli operatori.....	16
7.1 Riconferma annuale .....	16
7.2 Cessazione volontaria dell'attività regolamentata.....	16
8. Comunicazione delle modifiche .....	16
9. Obblighi generali degli Operatori .....	17
9.1 Obblighi specifici dei Viticoltori .....	18
9.2 Obblighi specifici degli intermediari delle uve destinate alla vinificazione .....	18
9.3 Obblighi specifici dei Vinificatori .....	18
9.4 Obblighi specifici degli Intermediari di vini .....	19
9.5 Obblighi specifici degli Imbottigliatori .....	19
10. Identificazione e rintracciabilità .....	19
10.1 Separazione delle lavorazioni a denominazione e a menzione generica .....	20
11. Verifica annuale dell'idoneità dei vini a I.G.....	20
11.1 Fase di prelievo del campione.....	20
12. Notifica conformità analisi .....	21
13. Etichettatura.....	21
14. Non Conformità e loro trattamento .....	21
15. Reclami e ricorsi – generalità.....	22
15.1 Presentazione di ricorso e del reclamo .....	23
16. Mancato assolvimento pecuniario nei confronti di Made in Quality.....	23
16.1 Pagamenti – scadenze e adempimenti.....	24
17. Riservatezza .....	24
18. Pubblicità e trasparenza .....	25

## 1. PREMESSA

La Indicazione Geografica Tipica (di seguito: IGT) è una denominazione utilizzata per i vini, istituita la Legge n. 164 del 1992. Con DL 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" la classificazione IGT è stata ricompresa nella categoria comunitaria IGP, quale adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (CE) n. 479/2008.

Il Reg. UE n. 1151/2012, art. 7, richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Indicazione Geografica siano conformi ad un disciplinare di produzione, che definisce con chiarezza tutti i passaggi del processo produttivo.

La verifica del rispetto dei requisiti disciplinati è effettuata da Organismi di Certificazione conformi agli artt. 36 e 37 del Reg. UE n. 1151/2012 e autorizzati dagli Stati Membri anteriormente all'immissione in commercio del prodotto.

Il presente Piano descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché possano essere identificati come Indicazioni Geografiche, secondo quanto predisposto dal D.M. 14/06/2012 (Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini).

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Piano trova applicazione presso tutti gli Operatori della filiera che concorrono alla produzione della I.G. Colline Savonesi e della I.G. Terrazze dell'Imperiese.

Il presente documento si applica a tutti gli Operatori inseriti nella filiera.

Il Piano di controllo è composto dal presente documento e dallo schema dei controlli e dal tariffario, che ne costituiscono parte integrante.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Legislazione europea

- Regolamento (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE)n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999
- Regolamento (CE) 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>3</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------

controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

- Regolamento (CE) 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- Regolamento (UE) 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Direttiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti

controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

#### Legislazione nazionale

- DPR 930 del 12 luglio 1963. Decreto istitutivo delle Denominazioni di Origine Controllate
- Disciplinari di produzione
- D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
- Legge 20/02/2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
- D.M. 23/12/2009, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. (GU n. 24 del 30-1-2010)
- D. Lgs. 8 aprile 2010, n.61 , inerente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88
- D.M. 16/12/2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni
- D.M. 19/04/2011 recante disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata
- D.M. 11/11/2011 relativo alla disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento
- D.M. del 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate»



- D.M. 8799 del 15.04.2013 e ss.mm.ii. Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari
- Decreto Dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza
- D.M. 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell' art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
- D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»
- D.M. 2 agosto 2018, n. 7552 relativo al sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
- D.M. 12 marzo 2019, recante Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello
- Circolare VICO1, prot. uscita nr. 0011267 del 26/07/2019 recante "Nuovi piani di controllo per i vini a DOP e IGP e DM 12 marzo 2019 relativo, tra l'altro, agli esami analitici per i vini a IGT (CO)"

#### Normativa

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- ISO/IEC 17025, requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

#### **4. DEFINIZIONI**

##### *Assemblaggio*

Tecnica enologica relativa a mosti della stessa annata. Le uve di vitigni differenti vengono vendemmiate, anche in tempi diversi, pigiate e fermentate singolarmente in modo indipendente. Successivamente si procede all'assemblaggio, ovvero alla miscela dei mosti fermentati

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>6</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------

*Attività di valutazione (attività di controllo)*

Attività di campo svolta dall'Organismo di Controllo comprendente sia l'attività ispettiva, sia l'attività di prelievi

*Attività di riesame*

Esame documentale effettuato dall'Organismo di Controllo

*Attestato di idoneità*

Documento con il quale l'Organismo di Controllo attesta la rispondenza delle materie prime, sistemi di lavorazione e prodotti finiti ai requisiti disciplinati in seguito alla valutazione del rapporto di analisi inviato dal laboratorio

*Autocontrollo*

Attività di riscontro e documentazione attuata da parte degli Operatori della filiera produttiva della I.G. che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione

*Autorità competenti*

Sono Autorità competenti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e la Regione Liguria

*Azione correttiva*

Insieme delle azioni intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause delle non conformità

*Attività svolta da Made in Quality*

Azione intrapresa da Made in Quality per la verifica delle azioni correttive effettuate dall'operatore

*Controllo di conformità*

Atto mediante il quale la Struttura di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità della I.G. specificati nel disciplinare ai fini del rilascio della certificazione di una partita di vino come I.G.

*Disciplinare di Produzione*

Documento che specifica i requisiti obbligatori del vino a I.G. e il procedimento necessario alla sua produzione

*Documento equivalente*

Documento predisposto dagli operatori che riporta almeno i punti di controllo, autocontrollo, registrazione e verifica dei requisiti presenti nei documenti redatti da Made in Quality e approvati dal MIPAAF

*Fascicolo aziendale*

Documento, cartaceo e/o elettronico, in cui sono contenuti tutti i dati ed i documenti dichiarati dall'azienda

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>7</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------

### *Imbottigliatore*

Soggetto identificato che conduce un impianto di imbottigliamento per vini a I.G.

### *Indicazione Geografica Tipica (IGT)*

La Indicazione Geografica Tipica è una denominazione utilizzata per i vini, istituita con D.L. 12 luglio 1963, n. 930. Con DL 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" la classificazione IGT è stata ricompresa nella categoria comunitaria IGP, quale adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (CE) n. 479/2008

### *Intermediari di vini sfusi destinati alla I.G. o certificati a I.G.*

Soggetto identificato che svolge attività di compravendita di vino sfuso destinati alla I.G. o certificati a I.G..

### *Intermediari delle uve destinate alla vinificazione*

Soggetto identificato che svolge attività di compravendita delle uve destinate alla vinificazione della I.G.

### *Ispettore / Prelevatore*

Tecnico qualificato e incaricato a svolgere le attività di verifica ispettiva e prelievo (ove previsto) presso gli operatori della filiera

### *Elenco degli Operatori controllati*

Elenco degli operatori inseriti nel sistema di controllo a IG, istituito, gestito e aggiornato da Made in Quality

### *Laboratorio*

Laboratorio che esegue analisi chimico-fisiche accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

### *MiPAAF*

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

### *Non conformità*

Mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione, specificati nel Disciplinare di produzione, nel presente Piano dei Controlli e nel tariffario, cui tutti i soggetti devono attenersi ai fini della rispondenza delle produzioni ai requisiti della I.G.. Può essere *Grave* o *Lieve*.

### *Non conformità grave*

Mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto/lotto non può essere identificato come I.G..

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>8</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------



### *Non conformità lieve*

Mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che NON pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il lotto di prodotto può essere identificato come I.G.

### *Operatore*

Chiunque sia riconosciuto e inserito nel sistema di controllo della IGT

### *Partita di uva/mosto*

Quantità omogenea di uva/mosto per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità

### *Partita di vino*

Massa omogenea di prodotto proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta in uno o più recipienti, fino ad un massimo di cinque; in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie senza limiti numerici, collocate nello stesso stabilimento (ai fini degli esami chimico-fisici)

### *Rintracciabilità*

Capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni documentate

### *Registro telematico SIAN*

Registro disponibile sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) nel quale sono annotate tutte le operazioni svolte dagli Operatori che producono, detengono e/o commercializzano vino certificato

### *Requisito di conformità*

Prescrizione espressa, implicita o cogente e specificata all'interno della legislazione nazionale e sovranazionale in materia di certificazione di prodotto, del Disciplinare di produzione, del Piano per il Controllo di Conformità, nello Schema dei Controlli e nel Tariffario e che deve essere soddisfatta dall'Operatore come condizione necessaria per il rilascio o per il mantenimento della certificazione

### *Schema di controllo*

Documento strutturato in forma di matrice costituente parte integrante e sostanziale del presente documento.

Per ogni Operatore del sistema dei controlli sono riportate le procedure o fasi di processo applicabili, i requisiti da verificare e l'attività di autocontrollo a carico degli Operatori richiesta da Made in Quality.

Per Made in Quality sono riportate il tipo ed entità del controllo, le non conformità che possono essere rilevate e il relativo livello di gravità, il trattamento richiesto all'Operatore e i controlli effettuati da Made in Quality per la verifica della chiusura delle non conformità.

Lo schema di controllo nelle colonne: descrizione del requisito, autocontrollo ed entità del controllo richiama in modo puntuale, e per ciascuna fase di processo, il presente documento.

#### *SIAN*

Sistema Informativo Agricolo Nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

#### *Taglio*

Operazione pratica enologica che consiste nel mescolare partite o lotti di vini anche di annate diverse con caratteristiche differenti. Diversamente dall'assemblaggio, il taglio è una procedura ammessa per i vini, che ha soprattutto lo scopo di migliorare in un vino, tramite l'aggiunta di altri vini aventi caratteristiche complementari, quelle lacune strutturali che lo renderebbero altrimenti poco gradevole e difficile da commercializzare

#### *Vinificatore*

Soggetto identificato che svolge attività di vinificazione delle uve destinate alla I.G.

#### *Viticolto*

Soggetto identificato che conduce dei vigneti ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare del prodotto a I.G.

#### *Visita ispettiva iniziale*

Attività di controllo mediante la quale Made in Quality accerta il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione ai fini dell'inserimento dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati

#### *Visita ispettiva di sorveglianza*

Attività di controllo mediante la quale Made in Quality accerta il mantenimento dei requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione

#### *Zona di produzione*

Zona delimitata per la produzione della I.G. prevista dai disciplinare

### **5. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO**

L'immissione nel sistema di controllo è condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione della I.G..

Gli operatori che possono essere inseriti nel sistema di controllo a I.G. si dividono nelle seguenti categorie: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, intermediari (Aziende non classificabili come viticoltori, vinificatori e imbottigliatori operanti l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino e vini destinati alla I.G. nonché vini a I.G. che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti).

Ai sensi e agli effetti del D.M. 2 agosto 2018, n. 7552 tutti i soggetti partecipanti alla filiera di produzione della singola I.G. sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>10</b> di <b>25</b>
---	---------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

condizioni del servizio di controllo. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione I.G.. Gli imbottiglieri e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura.

L'organismo di controllo tiene un elenco aggiornato dei soggetti iscritti.

A seguito dell'adesione al sistema di controllo, l'Operatore dichiara di:

- operare in conformità alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione della I.G.;
- essere a conoscenza e di accettare il Piano di Controllo, consultabile nel sito ufficiale del MiPAAF all'indirizzo [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) e sul sito web [www.madeinquality.it](http://www.madeinquality.it), nella sua ultima versione in corso di validità e l'allegato al Piano di controllo;
- essere a conoscenza e di accettare il tariffario per il controllo della I.G. nell'ultima versione approvata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti legislazioni in materia;
- autorizzare codesto Organismo di Certificazione ad effettuare i controlli di conformità presso l'azienda con la frequenza e le modalità previste dal Piano dei Controlli della I.G. e dal presente documento;
- assumersi ogni responsabilità conseguente a proprie inadempienze;
- autorizzare codesto Organismo di Certificazione all'impiego dei dati relativi alla propria azienda, per scopi connessi con l'esercizio del sistema dei controlli della I.G., ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

## 6. REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI DI CANTINA

L'acquisizione delle informazioni da parte di Made in Quality avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN e attraverso il sistema operativo GEREM.

*L'azienda sopra i 50 hl, o sotto i 50 hl che comunque sceglie di adottare il Registro telematico SIAN, può non trasmettere all'Organismo di controllo le comunicazioni (modulistica cartacea o comunicazioni tramite gestionale GEREM) relative alle operazioni di cantina, ma è tenuta al rispetto di quanto segue:*

- aggiornamento del registro telematico SIAN al momento della richiesta di prelievo per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica dei prodotti detenuti e il rilascio della certificazione; in altre parole il registro telematico SIAN **deve** necessariamente essere aggiornato e conforme alla richiesta di prelievo;
- in caso di *uscita* di prodotto, aggiornamento del registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, **entro il terzo giorno lavorativo** successivo a quello dell'operazione;

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>11</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------

- in caso di *entrata* di prodotto, aggiornamento del registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, **entro il giorno lavorativo** successivo a quello dell'operazione;
- qualora non siano previsti termini più restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornamento del registro telematico **non oltre sette giorni lavorativi** dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto.

Le aziende sotto i 50 hl che **non** detengono il registro telematico SIAN, o le aziende che intendono usufruire di tempi di registrazione su registro telematico SIAN più ampi rispetto a quanto sopra indicato, sono tenute a comunicare alla struttura di controllo, tramite l'apposita modulistica di Made in Quality reperibile su sito web aziendale o tramite sistema informativo GEREM, le operazioni di cantina. Le comunicazioni vanno inviate entro i termini sopra indicati. Nello specifico:

Operazione	Operatore	comunicazione *	vincoli
Vendita vino sfuso	Vinificatore Imbottigliatore Intermediario **	Mod. V2	da trasmettere entro il terzo lavorativo successivo alla data di operazione
Perdite o cali di lavorazione o autoconsumo	Vinificatore Imbottigliatore Intermediario **	Mod. V3	da trasmettere entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione
Imbottigliamento	Vinificatore Imbottigliatore	Mod. V4	Da trasmettere non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento. Nel caso di immissione al consumo di partite di vino a IG, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualità di soci di una cantina cooperativa, tale comunicazione può essere trasmessa mensilmente anche in forma riepilogativa
Imbottigliamento d'urgenza	Vinificatore Imbottigliatore	Mod. V5	Da trasmettere alla Struttura di Controllo preventivamente alla data di imbottigliamento esclusivamente nel caso di trasferimento di partite di vino presso uno stabilimento enologico di altro soggetto diverso dall'imbottigliatore e nel caso di vendita dell'intera partita imbottigliata identificando, in tal senso, il complesso della partita certificata e non lo specifico lotto attribuito all'operazione eseguita in un singolo giorno. (La partita diviene trasferibile e/o vendibile dopo 24 h dalla comunicazione dell'imbottigliamento) - nota MiPAAF n. 23696 del 12/09/2012
Taglio	Vinificatore Imbottigliatore	Mod. V6	da trasmettere entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione

Operazione	Operatore	comunicazione *	vincoli
Assemblaggio	Vinificatore Imbottigliatore	Mod. V7	da trasmettere entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione contestualmente ad apposita autocertificazione, sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione.
Riclassificazione di uve o vino	Vinificatore Imbottigliatore	Mod. V8	da trasmettere entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione
Declassamento	Vinificatore Imbottigliatore	Mod. V9	da trasmettere entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, restano ferme le indicazioni del decreto n. 293 del 20 marzo 2015.

Gli operatori sono tenuti a comunicare preventivamente la scelta delle modalità di trasmissione delle informazioni a Made in Quality. Chi intende utilizzare il sistema informativo GEREM deve attenersi al **solo** sistema informatico senza ulteriori trasmissioni di modulistica cartacea.

## 6.1 PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI E VISITE ISPETTIVE DI SORVEGLIANZA

Il piano annuale prevede sia controlli di tipo *documentale* sia controlli di tipo *ispettivo*.

Per quel che concerne le attività di controllo di tipo **documentale**, queste prevedono:

- l'acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O.;
- la conoscenza, in ogni momento, della situazione reale della D.O.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato;
- controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa rispetto alle scritture contabili annotate nel registro telematico finalizzati al riscontro della rispondenza quantitativa rispetto alle movimentazioni e alle operazioni di imbottigliamento dei vini a D.O. e destinati alla D.O.;
- controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa, a monte delle richieste di certificazione dei prodotti destinati alla D.O., con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini a D.O..

Per quel che concerne le attività di controllo di tipo **ispettivo**, l'Organismo di controllo preliminarmente e separatamente per ciascuna D.O. individua l'elenco complessivo degli operatori che, nell'anno precedente all'estrazione delle stesse, hanno effettuato dichiarazioni di produzione di uve/vino o hanno svolto operazioni inerenti i diversi ruoli della filiera.

L'elenco complessivo costituisce la base da cui partire per poter effettuare il sorteggio degli operatori da sottoporre a controllo secondo i criteri e le percentuali riportate nella tabella di cui al presente paragrafo:

- viticoltori: estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori i cui vigneti sono iscritti allo schedario viticolo nazionale e che hanno presentato la dichiarazione vitivinicola entro il termine previsto dalla normativa vigente. L'Organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo della vendemmia/vinificazione che comprendono anche la verifica dei requisiti ampelografici;
- intermediari di uve destinate alla vinificazione: estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione;
- vinificatori: estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori che hanno presentato la dichiarazione vitivinicola entro il termine previsto dalla normativa vigente; l'Organismo di controllo svolge le attività di controllo preferibilmente nel periodo della vinificazione;
- intermediari di vini sfusi destinati alla D.O.: estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso;
- imbottiglieri: estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori che hanno effettuato operazioni di imbottigliamento;
- altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie: estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori iscritti all'Organismo di controllo.

Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio, sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo più funzionale al controllo stesso.

Le visite ispettive di sorveglianza sono finalizzate ad accertare che l'Operatore mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati.

Made in Quality comunica all'ICQRF, preventivamente al sorteggio, i criteri utilizzati per ciascuna DO.

Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale è determinato tramite sorteggio e l'estrazione è eseguita per ogni categoria della filiera vitivinicola secondo quanto stabilito nella tabella seguente.

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>14</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------



OPERATORE	PERCENTUALE DI OPERATORI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ISPETTIVO	PERCENTUALE DI OPERATORI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ANALITICO
viticoltore	3	-
intermediario delle uve destinate alla vinificazione	3	-
vinificatore	3	-
intermediario di vini sfusi destinati alla IG o certificati a IG	3	-
imbottigliatore/etichettatore	5	2% degli operatori sorteggiati per il controllo ispettivo - IG

Per le filiere a D.O. con meno di 20 operatori, le percentuali della tabella sono ridotte del 50%.

La percentuale di operatori da sottoporre a controllo analitico per i vini a IG (2% degli imbottigliatori) deve essere rappresentativa di almeno il 10% dell'intera produzione IG rivendicata nell'anno in cui si riferisce la verifica.

Gli operatori sorteggiati per il controllo ispettivo nella misura del 3% (vinificatori ed intermediari di vino sfuso) e del 5% (imbottigliatori) potrebbero essere oggetto anche del controllo analitico ai fini del raggiungimento del 10% dell'intera produzione IG rivendicata. Se con tali percentuali di estrazione degli operatori non si coprisse il 10% del prodotto rivendicato si dovrà procedere ad estrarre nuovi operatori.

Per ogni visita ispettiva ricevuta, l'Operatore riceve copia del Report di Audit esterno ed è tenuto a controfirmarlo.

È possibile per l'Operatore inserire nel report delle osservazioni sul comportamento dell'Auditor e/o sull'andamento della visita in generale.

Le attività della Struttura di Controllo vengono dettagliatamente riportate nello "Schema dei controlli".

## 6.2 VISITE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI

Made in Quality effettua visite ispettive supplementari:

- nei casi previsti dallo schema dei controlli, comprese le visite ispettive non annunciate o annunciate a seguito del rilevamento di non conformità;
- in caso di reiterazione della medesima NC;
- nei casi in cui l'Operatore comunichi variazioni significative che possano influenzare tracciabilità, caratteristiche del prodotto rispetto ai requisiti di conformità, cambiamenti di stato (struttura, stoccaggio...) previsti da norma cogente.

A discrezione di Made in Quality, le visite supplementari di cui sopra possono essere anche di tipo "non annunciato", ovvero effettuate senza alcun preavviso.

La visita ispettiva non annunciata è effettuata verificando la totalità dei punti di controllo presenti nella checklist e quanto rilevato durante Audit non annunciati è gestito come quanto riscontrato durante Audit annunciati.

La decisione circa le visite ispettive non annunciate tiene conto dei criteri esplicitati, caso per caso, nel Piano delle verifiche e dei controlli.

Le visite ispettive supplementari sono a carico dell'Operatore iscritto alla filiera produttiva.

## **7. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI**

Ogni anno Made in Quality mantiene aggiornato l'elenco degli Operatori in funzione di quanto risultante dalle denunce di produzione e di quanto dichiarato dai singoli soggetti della filiera.

### **7.1 RICONFERMA ANNUALE**

L'adesione al sistema dei controlli si intende tacitamente rinnovata, salvo presentazione di formale rinuncia, con i tempi e le modalità descritte al paragrafo 7.2 del presente documento.

### **7.2 CESSAZIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ REGOLAMENTATA**

In caso di cessazione dell'attività è tenuta al pagamento degli eventuali oneri dovuti fino alla data della cessazione, secondo quanto previsto dal Tariffario.

La cessazione dell'attività comporta:

- la sospensione immediata della commercializzazione di tutti i prodotti immessi all'interno della filiera a D.O.. Per quanto concerne il vino già certificato e imbottigliato è ammesso lo smaltimento delle scorte; non è ammessa la commercializzazione di vino allo stato sfuso atto alla denominazione o certificato;
- la sospensione immediata dell'utilizzo di etichette, carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla D.O.;
- il divieto di utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

Tutti gli operatori, successivamente alla cessazione dell'attività, possono rientrare all'interno della filiera attenendosi a quanto previsto al punto 5 del presente Piano.

## **8. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE**

Qualora situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni, gli Operatori sono tenuti a darne comunicazione formale a Made in Quality in una delle seguenti modalità:

- via PEC a [madeinquality@legalmail.it](mailto:madeinquality@legalmail.it);
- via email a [vino@madeinquality.it](mailto:vino@madeinquality.it) o via fax al numero 0182 1904671;

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>16</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------

- con consegna a mano presso la sede di Made in Quality;
- tramite posta ordinaria a:

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA), Area Made in Quality  
Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV)

Eventuali variazioni di dati inerenti l'anagrafica aziendale (a titolo esemplificativo non esaustivo: Ragione Sociale, Legale rappresentante, Sede legale, modifiche societarie) devono essere comunicate entro 15 giorni compresi i festivi dalla data del loro verificarsi attraverso modello V1b (Comunicazione di variazioni di dati inerenti l'anagrafica aziendale) e allegando la documentazione comprovante tale variazione.

## 9. OBBLIGHI GENERALI DEGLI OPERATORI

Gli Operatori iscritti nel sistema di controllo:

- si accertano dei requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli, dallo schema dei controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuano adeguata registrazione;
- le aziende *sopra* i 50 hl aggiornano il registro telematico SIAN e possono chiedere l'accesso al sistema informativo GEREM;
- le aziende *sotto* i 50 hl possono chiedere l'accesso registro telematico SIAN o al sistema informativo GEREM e sono tenute comunque a presentare la dichiarazione vitivinicola in caso di rivendicazione, la documentazione di accompagnamento e commerciale e tutta l'altra documentazione giustificativa relativa alle entrate/uscite/movimentazioni dei prodotti vitivinicoli;
- mantengono, gestiscono ed archiviano la documentazione, anche in copia, prevista dal piano dei controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- collaborare con Made in Quality facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori, con o senza preavviso, delle aree aziendali, dei documenti da valutare e delle registrazioni, anche in caso di preavviso minimo; l'Operatore è tenuto inoltre a lasciare libero accesso al personale ispettivo e alle autorità competenti preposte (MiPAAF, ACCREDIA, ...) in base alle norme di accreditamento e/o della legislazione applicabili; si rende conto che, nel caso in cui fossero presenti ispettori di ACCREDIA in accompagnamento al personale ispettivo di Made in Quality, questi valuteranno solamente l'operato dell'organismo di controllo e non dell'Operatore;
- l'Operatore è tenuto a facilitare l'attività audit di validazione (market surveillance visit) effettuata da ACCREDIA lasciando libero accesso alle aree aziendali;
- conservano tutta la documentazione riguardante la DOC presso l'azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;
- forniscono evidenza oggettiva a Made in Quality circa le non conformità emesse;
- adempiono agli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo.

### 9.1 OBBLIGHI SPECIFICI DEI VITICOLTORI

Tutti i viticoltori iscritti nel sistema di controllo devono:

- rispettare i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli, dallo schema dei controlli e dal disciplinare di produzione;
- rispettare i limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria;
- conservare tutte le registrazioni di cui al presente sistema di controllo, di ogni altro documento volto a garantire la tracciabilità del prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: DDT con l'indicazione della data, quantità d uva conferita e la dicitura di uva proveniente da vigneti iscritti alla DO) e di quanto utile ai fini dello svolgimento della visita ispettiva.

### 9.2 OBBLIGHI SPECIFICI DEGLI INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE

Tutti gli intermediari sono tenuti a:

- rispettare i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli, dallo schema dei controlli e dal disciplinare di produzione;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina;
- conservare tutta la documentazione e tutte le registrazioni di cui al presente sistema di controllo, di ogni altro documento volto a garantire la tracciabilità del prodotto e di quanto utile ai fini dello svolgimento della visita ispettiva;
- invio, da parte del destinatario, della copia documento di trasporto delle uve destinate alla I.G. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.).

### 9.3 OBBLIGHI SPECIFICI DEI VINIFICATORI

Tutti i vinificatori sono tenuti a:

- rispettare i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli, dallo schema dei controlli e dal disciplinare di produzione;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina;
- conservare tutta la documentazione e tutte le registrazioni di cui al presente sistema di controllo, di ogni altro documento volto a garantire la tracciabilità del prodotto e di quanto utile ai fini dello svolgimento della visita ispettiva;
- in caso di scelta di utilizzo della modulistica cartacea e nei casi di ritardata trasmissione è emessa una non conformità di tipo lieve; superate le tre non conformità nel corso della campagna, si procederà ad una visita ispettiva supplementare con costo a carico dell'operatore;

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>18</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------

- nel caso in cui il vinificatore non rispetti le tempistiche di cui al paragrafo 6 del presente documento, può incorrere in NC di tipo lieve o grave secondo le specifiche previste dallo schema dei controlli.

#### **9.4 OBBLIGHI SPECIFICI DEGLI INTERMEDIARI DI VINI**

Tutti gli intermediari sono tenuti a:

- rispettare i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli, dallo schema dei controlli e dal disciplinare di produzione;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina;
- conservare tutta la documentazione e tutte le registrazioni di cui al presente sistema di controllo, di ogni altro documento volto a garantire la tracciabilità del prodotto e di quanto utile ai fini dello svolgimento della visita ispettiva.

#### **9.5 OBBLIGHI SPECIFICI DEGLI IMBOTTIGLIATORI**

Tutti gli imbottiglieri sono tenuti a:

- rispettare i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli, dallo schema dei controlli e dal disciplinare di produzione;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli e ai documenti di trasporto e tenuta dei registri di cantina;
- conservare tutta la documentazione e tutte le registrazioni di cui al presente sistema di controllo, di ogni altro documento volto a garantire la tracciabilità del prodotto e di quanto utile ai fini dello svolgimento della visita ispettiva;
- sottoporsi al controllo di conformità chimica per l'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto previsto per le visite ispettive annuali.

#### **10. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ**

Le Procedure e i sistemi di registrazione in autocontrollo attraverso il registro telematico, ovvero mediante l'utilizzo di altri supporti compresi quelli cartacei nei casi previsti, devono garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle uve e dei vini durante tutte le fasi di lavorazione previste.

Tutte le registrazioni in autocontrollo degli Operatori devono consentire agli ispettori di Made in Quality di risalire ai fornitori, ai quantitativi conferiti e al rispetto dei requisiti disciplinati.

Nella documentazione fiscale (fatture o altri documenti di accompagnamento) occorre sempre specificare durante la transazione del prodotto, a qualsiasi titolo, ad altri operatori di filiera, l'appartenenza alla IG di cui al paragrafo 2.

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>19</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------

### 10.1 SEPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI A DENOMINAZIONE E A MENZIONE GENERICA

L'Operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo regolamentato, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi.

Nel caso in cui le produzioni generiche e atte alla certificazione o certificate vengano separate *spazialmente*, gli operatori dovranno identificare con chiarezza: le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati e le aree di stoccaggio.

In ogni momento dovrà essere identificata e distinguibile la produzione certificata dalla produzione generica.

Nel caso in cui le produzioni generiche e regolamentate vengano invece separate *temporalmente*, gli Operatori devono registrare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate.

Il rispetto della separazione spaziale e/o temporale sarà oggetto di verifica ispettiva.

### 11. VERIFICA ANNUALE DELL'IDONEITÀ DEI VINI A I.G.

Per i vini a I.G. non è previsto il controllo sistematico finalizzato all'ottenimento del certificato di idoneità, ma soltanto l'esecuzione di un esame analitico chimico-fisico effettuato a campione secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 del presente documento. Made in Quality invia i campioni al laboratorio di cui si avvale per l'analisi chimico-fisica.

#### 11.1 FASE DI PRELIEVO DEL CAMPIONE

Ai fini del controllo di cui al punto (13), Made in Quality incarica il prelevatore di effettuare il campionamento.

Il campione oggetto di prelevamento consiste in **4 aliquote** per singola partita individuata, di cui:

- una sarà lasciata all'operatore insieme a una copia del verbale di prelievo sottoscritta dall'Operatore;
- una sarà inoltrata al laboratorio per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico;
- una sarà conservata da Made in Quality come contro-campione per l'eventuale ripetizione degli esami chimico-fisico;
- una sarà conservata da Made in Quality, utilizzabile eventualmente dalle Autorità competenti.

Le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo nel periodo compreso tra il prelievo stesso e l'ultimazione delle analisi, tranne per cause di forza maggiore.

In tale ultimo caso gli spostamenti o i travasi devono essere comunque inseriti sul registro telematico SIAN (ove previsto).

All'Operatore viene altresì rilasciata copia del verbale di prelievo.

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>20</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------



## 12. PIANO DELLE PROVE DI CONFORMITÀ DI MADE IN QUALITY

Il vino a I.G., all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste dal Disciplinare di Produzione e tutti gli altri parametri devono essere conformi alla normativa settoriale vigente.

I costi sostenuti per l'attività di prelievo e analitica sono a carico del detentore della partita di vino oggetto di certificazione.

Successivamente all'analisi chimico-fisica, l'Organismo di Controllo procede con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

### 12. NOTIFICA CONFORMITÀ ANALISI

Made in Quality, ricevuto il rapporto di analisi dal laboratorio – corredato dal commento relativo alla conformità al disciplinare – valuta, attraverso Comitato di Delibera della Certificazione, la conformità stessa e ne notifica l'esito all'Operatore tramite comunicazione scritta.

Se l'esito dell'analisi chimico-fisica è positivo, l'Organismo di Controllo procede alla comunicazione di idoneità della partita.

Nel caso in cui il campione risulti non idoneo all'analisi chimico-fisica, Made in Quality, attraverso Comitato di Delibera della Certificazione, notifica l'esito di non conformità grave all'Operatore e all'ICQRF tramite comunicazione scritta invitando l'Operatore a non movimentare la partita fino a conclusione dell'iter.

### 13. ETICHETTATURA

Per il vino certificato destinato al consumo, l'operatore ha l'obbligo di utilizzare etichette conformi alla normativa attualmente in vigore e al disciplinare di produzione. Made in Quality comunica eventuali irregolarità agli Organi competenti.

### 14. NON CONFORMITÀ E LORO TRATTAMENTO

Le non conformità sono rilevate da Made in Quality nel corso dei controlli di conformità ispettivi o nelle valutazioni documentali.

Gli ispettori di Made in Quality, durante l'attività di controllo, possono elevare delle non conformità che verranno registrate nell'apposita modulistica fornita da Made in Quality. Le non conformità elevate dagli ispettori di Made in Quality saranno valutate, e confermate o revocate al produttore, unitamente alla gravità, da parte del Comitato di Delibera della Certificazione che delibera entro 15 giorni lavorativi dalla rilevazione iniziale al fine di minimizzare il rischio di immissione sul mercato di prodotto non conforme; le non conformità sono quindi notificate all'Operatore entro 5 giorni dalla delibera del Comitato e caricate all'interno della Banca Dati Vigilanza (BDV).

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>21</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------

Le non conformità gravi (irregolarità che non possono essere risolvibili con azioni correttive – ovvero non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere – e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) sono altresì comunicate all'ICQRF competente per territorio entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale e/o dalla data di accertamento ispettivo.

Ricevuta la ratifica della non conformità da parte di Made in Quality, l'Operatore è tenuto a intraprendere azioni appropriate per la soluzione della situazione non conforme indicandole sul modulo ricevuto. Il modulo deve essere restituito a Made in Quality comprensivo delle necessarie evidenze oggettive, fornite tramite registrazioni, rapporti di analisi o altri documenti equivalenti.

In caso di non conformità riconducibili al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello scheda superfici vitate o a irregolarità sostanziali nella compilazione della dichiarazione vitivinicola rispetto alla realtà aziendale, viene effettuata da Made in Quality una valutazione dell'impatto della non conformità rispetto ai requisiti del disciplinare di produzione. Le non conformità gravi sono elevate in caso di mancata rispondenza ai requisiti del disciplinare di produzione e sono sempre comunicate all'Operatore, all'ICQRF e all'Ispettorato Agrario della Regione Liguria.

Per il dettaglio relativo alla gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda allo Schema dei controlli.

La struttura di controllo, ove necessario in base a quanto stabilito dal presente documento, comunica la necessità di audit addizionali supplementari che permettano la verifica di efficacia delle azioni intraprese da parte dell'azienda per la risoluzione delle Non Conformità.

## 15. RECLAMI E RICORSI – GENERALITÀ

Le politiche e le procedure di Made in Quality hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di controversie e lamentele e debbono essere rese chiare e inequivocabili agli Operatori inseriti nel sistema di controllo.

Nel caso tali procedure non conducessero ad una risoluzione accettabile della controversia, o qualora la procedura proposta non fosse accettata da parte di chi si oppone o di altre parti coinvolte, Made in Quality prevede la possibilità di appello alle decisioni prese.

L'azienda richiedente la certificazione può presentare un reclamo o un ricorso a Made in Quality in merito a: insoddisfazioni inerenti ad esempio i comportamenti degli ispettori, i tempi di erogazione dei servizi e presunte disparità di trattamento o per tutti i provvedimenti emessi ritenuti non congrui o ingiustificati.

Il reclamo o il ricorso devono essere presentati compilando i relativi moduli reperibili al seguente link [www.madeinquality.it](http://www.madeinquality.it) o presso l'ente stesso, che dovranno essere

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>22</b> di <b>25</b>
---	---------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

debitamente compilati e recapitati all'attenzione del Responsabile della Gestione dei Reclami e dei Ricorsi tramite:

- raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV);
- consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell'Azienda, sita in Albenga, Regione Rollo 98 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
- PEC al seguente indirizzo: [madeinquality@legalmail.it](mailto:madeinquality@legalmail.it).

### **15.1 PRESENTAZIONE DI RICORSO E DEL RECLAMO**

Laddove non diversamente disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente documento, l'eventuale ricorso avverso alla decisione di non conformità deve essere presentato dall'Operatore entro il termine massimo di 15 giorni dalla data del provvedimento.

I reclami devono essere presentati entro il termine massimo di 15 giorni dalla data del rilevamento.

Made in Quality assicura la trattazione, l'esame, la valutazione e la comunicazione scritta all'Operatore dell'esito e chiusura del reclamo/ricorso entro 30 giorni a far data dalla ricezione del modulo compilato.

Eventuali spese relative alla gestione del reclamo/ricorso sono a carico della parte soccombente.

L'esito dell'iter a seguito della presentazione di ricorso avverso una non conformità viene inoltrato all'ICQRF territorialmente competente ed alla Regione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del ricorso. L'esito viene quindi inserito in Banca Dati Vigilanza (BDV).

### **16. MANCATO ASSOLVIMENTO PECUNIARIO NEI CONFRONTI DI MADE IN QUALITY**

Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari previsti dal presente sistema di controllo genera una richiesta di pagamento da parte di Made in Quality.

La richiesta consiste nell'invio di una comunicazione a mezzo PEC o a mezzo email in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di pagamento nonché i termini entro cui fornire prove dell'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore non saldi quanto dovuto, Made in Quality comunica l'inadempienza all'ICQRF.

Made in Quality, nel comunicare l'inadempienza, evidenzia anche il seguente estratto normativo: *Il D.Lgs. 297 del 19/11/2004 Art. 3 comma 2) prevede salva l'applicazione delle norme penali vigenti, che il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve gli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento*

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>23</b> di <b>25</b>
---	---------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

*dell'attività della struttura di controllo, per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del MIPAAF, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Le sanzioni sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.*

## **16.1 PAGAMENTI – SCADENZE E ADEMPIMENTI**

Essere inseriti all'interno della filiera dei vini a D.O. comporta il seguente scadenziario:

Pagamento delle uve e del vino rivendicato: entro il 15 dicembre.

Pagamento degli imbottigliamenti: all'atto dell'imbottigliamento, salvo casi direttamente concordati con Made in Quality.

Pagamento delle spese di certificazione: contestualmente alla richiesta di prelievo.

Altri pagamenti (es. emissione di fatture per visite ispettive supplementari, ...) si intendono regolari se saldati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

I pagamenti saranno effettuati direttamente a Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola su IBAN: IT07R0623010727000041071616; BANCA: Crédit Agricole, Agenzia di la Spezia, indicando sempre in dettaglio la ragione sociale dell'azienda e il motivo del pagamento.

La disposizione di pagamento deve essere inviata a [vino@madeinquality.it](mailto:vino@madeinquality.it).

## **17. RISERVATEZZA**

Made in Quality garantisce la massima riservatezza professionale in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti nell'esercizio della propria attività.

Tutto il personale che in qualsiasi modo ha accesso alle informazioni di cui al presente sistema di controllo si impegna per iscritto alla riservatezza e a non divulgare informazioni a terzi estranei.

Tutti gli archivi di Made in Quality (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati.

Si informa l'Operatore che i dati forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. Made in Quality garantisce che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto della normativa richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli Operatori, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati, oltre che delle altre leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Made in Quality. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviera di Liguria "Centro di sperimentazione e assistenza agricola", con sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e amministrativa in Albenga, Regione Rollo 98. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale del CeRSAA.

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>24</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------



**Made in  
Quality**

Centro di Sperimentazione  
e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



**Sede Operativa e Amministrativa**  
17031 Albenga - Regione Rolfo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

**Sede Legale**  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

## **18. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Sul sito web aziendale di Made in Quality, [www.madeinquality.it](http://www.madeinquality.it), sono pubblicati tutti i documenti e gli aggiornamenti successivi del sistema di controllo a I.G. destinati all'Operatore.

<b>ALLEGATO AL PIANO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEI VINI a I.G.</b>	REGO_CERTIF_201_OdC	Data emissione 31.03.2021	Revisione 04	Pag. <b>25</b> di <b>25</b>
---	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------